



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0015241/IA del 24/10/2017

UTILITALIA

FISE ASSOAMBIENTE

MINISTERO DELL'INTERNO

ANCI

FP CGIL
Segreteria nazionale

FIT CISL
Segreteria nazionale

UILTRASPORTI
Segreteria nazionale

FIADEL
Segreteria nazionale

TRASMISSIONE VIA PEC

Pos. n. 2117/17

Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 ottobre 2017, su proposta della Prof.ssa Laura Alba Bellardi, Commissario delegato del settore, ha adottato la seguente delibera di indirizzo:

Delibera n. 17/289

LA COMMISSIONE

PREMESSO

che è pervenuta dalla Prefettura di Forlì-Cesena una nota, in data 6 ottobre 2017, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo, in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione nel settore dell'igiene ambientale, chiede alla Commissione di precisare se, a fronte della richiesta da parte di una Organizzazione sindacale di attivare le procedure di raffreddamento e di conciliazione in sede amministrativa, il tentativo di conciliazione possa

essere convocato a prescindere se sia stata esperita o meno una prima fase di raffreddamento in sede aziendale;

che, solo nell'ultimo mese, sono pervenute alla Commissione comunicazioni da parte di varie Prefetture che richiedono alle Organizzazioni sindacali di esperire una "prima fase" delle procedure di raffreddamento e conciliazione a livello aziendale per poter procedere alla convocazione del tentativo di conciliazione in sede prefettizia (note della Prefettura di Reggio Calabria – n.112420 del 22 settembre 2017 e n.116294 del 10 ottobre 2017, della Prefettura di Potenza – n.43467 del 25 settembre 2017 e n.44607 del 2 ottobre 2017, della Prefettura di Cosenza -n. 67873 del 15 settembre 2017);

che sono, altresì, frequenti i casi di Organizzazioni sindacali territoriali che richiedono direttamente alle Aziende l'attivazione di procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, lett.A), dell'Allegato all'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n.01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001;

CONSIDERATO

che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, stabilisce che *"nei contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero"* e che *"se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale presso la Prefettura, o presso il Comune nel caso di sciopero nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte"*;

che l'Allegato all'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, ha stabilito che la procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive si svolga attraverso tre fasi, indicate nell'articolo 2 dell'Allegato, lettere A (Livello aziendale), B (Livello territoriale) e C (Livello nazionale);

che, *"la titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la procedura è riservata alla RSU"* o, in mancanza, alle R.S.A. costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato;

che, esperito negativamente il tentativo di conciliazione a livello aziendale, le fasi successive della procedura sono attivate dai rappresentanti dell'Associazione datoriale che convocano le competenti strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente (livello territoriale) e, fallita l'ulteriore

conciliazione, dalle Associazioni datoriali che convocano le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria (livello nazionale);

che, sul tema, l'indirizzo consolidato della Commissione è che le procedure valutate idonee sono vincolanti per entrambe le parti (se firmatarie dell'Accordo nazionale e dei contratti collettivi applicati), ragion per cui, in linea di principio, non può essere consentito a nessuna di esse di sottrarsi unilateralmente all'applicazione di regole procedurali valutate idonee dalla Commissione;

che l'interpretazione letterale dell'articolo 2, lett. A), dell'Allegato all'Accordo nazionale, ha quale conseguenza che nelle Aziende dove risulta costituita la RSU spetta a questa, in via esclusiva, la titolarità dell'attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, con l'effetto di precludere ai diversi livelli territoriali delle Organizzazioni sindacali, firmatarie dell'Accordo nazionale e del contratto collettivo applicato aziendalmente, qualsiasi possibilità di instaurare vertenze di livello aziendale;

che questa conclusione non sembra conforme al generale principio di garanzia della libertà sindacale e dell'esercizio del diritto di sciopero, sicchè deve essere preferita un'interpretazione in cui il vincolo di azione attribuito alla RSU non opera sul piano legale, come limite reale al potere di proclamare lo sciopero, ma solo sul piano negoziale, con conseguente facoltà degli altri soggetti sindacali di attivare la procedura preventiva in sede amministrativa per poter poi proclamare lo sciopero;

DELIBERA

che, allo scopo di evitare una eccessiva compressione del diritto di sciopero costituzionalmente garantito, valutando caso per caso, laddove emerge che un soggetto o un livello sindacale non sia titolato ad attivare la procedura di conciliazione stabilita dall'Accordo nazionale, si deve ritenere che lo stesso possa legittimamente ricorrere alla procedura amministrativa di conciliazione indicata dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera alle Associazioni datoriali UTILITALIA e FISE-ASSOAMBIENTE, al Ministero dell'Interno, all'ANCI e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, nonché alla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Ugl;

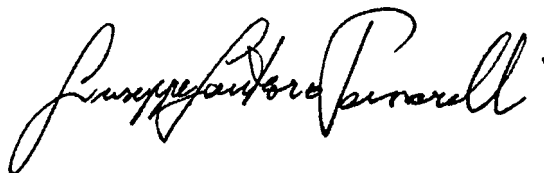
DISPONE, INOLTRE,

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché la pubblicazione sul sito internet della Commissione.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro Passarelli

A handwritten signature in black ink, reading "Giuseppe Santoro Passarelli". The signature is written in a cursive style with a large initial 'G' and a distinct 'P' at the end.